

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore UCCHIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996

Norme per il riconoscimento della professione di dottore
in scienze ambientali

ONOREVOLI SENATORI. - Non è necessario spendere molte parole per illustrare l'importanza delle tematiche ambientali nella società contemporanea, anche del nostro Paese.

A fronte di interventi legislativi ed amministrativi che pongono al centro dello stesso sviluppo economico e sociale del nostro Paese il tema ambiente, manca ancora un riconoscimento della professione di dottore in scienze ambientali.

Diverse sono in Italia le università che stanno preparando tali tecnici laureati, per cui appare opportuno e urgente porre mano

al riconoscimento della loro professionalità. Il laureato in scienze ambientali è caratterizzato da una solida cultura ambientale ad indirizzo sistemico, dalla capacità di individuare, organizzare e coordinare le interazioni e dall'abilità nella ricerca, gestione e soluzione di processi e problematiche ambientali. Il compito preminente dei laureati in scienze ambientali sarà quello di coordinare le varie professionalità che si occupano di questioni ambientali.

A tal fine viene presentato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Conferimento del titolo)

1. Conseguono il titolo di dottore in scienze ambientali i laureati in scienze ambientali.

Art. 2.

(Attività professionale)

1. Sono di competenza esclusiva dei dottori in scienze ambientali:

a) lo studio, il coordinamento, la direzione, la sorveglianza, il monitoraggio ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale; i piani paesaggistici ambientali per la salvaguardia e lo sviluppo degli ambienti naturali, urbani ed extraurbani, i piani e i progetti ecologici;

b) il coordinamento e la direzione di lavori per il recupero paesaggistico e naturalistico del territorio e di attività produttive;

c) la consulenza tecnica nella gestione delle problematiche inerenti alla fitodepurazione e all'acquacoltura;

d) la verifica della compatibilità con l'ambiente naturale di organismi ingegnerizzati introdotti nell'ecosistema.

2. Competono altresì ai dottori in scienze ambientali:

a) le attività di rilevamento e monitoraggio di dati ambientali, campionamento ed analisi ambientali chimiche, fisiche, biologiche, che certifichino lo stato di salute di un corpo idrico, dell'aria e del suolo;

b) le verifiche ambientali secondo quanto previsto dalle norme di legge (eco-audit);

c) le analisi ecotossicologiche;

d) le analisi, la prevenzione e la risoluzione degli aspetti di inquinamento; il riciclaggio dei rifiuti e degli scarti di produzione, l'individuazione di tecnologie produttive pulite, nonchè il trattamento dei reflui.

Art. 3.

(Equipollenza)

1. La laurea in scienze ambientali conferita dalle università statali e da quelle non statali riconosciute che rilasciano titoli aventi valore legale, è dichiarata equipollente alle lauree in scienze agrarie e in scienze forestali ai fini della ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 4.

(Riserva di posti)

1. Le pubbliche amministrazioni che si occupano istituzionalmente di problemi ambientali devono prevedere nelle proprie piante organiche posti per laureati in scienze ambientali in misura non inferiore al 5 per cento dei posti destinati alle professioni ambientali o tecnico-ambientali.

Art. 5.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina delle competenze di dottore in scienze ambientali introdotta dalla presente legge, compresa l'attribuzione di analoghe competenze ad altri soggetti, stabilita da disposizioni vigenti.